

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria n. 1118 del 2024 - Proroga del regime impatriati ex art. 16 D.lgs. 146/2015

Con tale pronuncia, la Corte rigetta l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado che ha riconosciuto la spettanza, in capo al contribuente, del rimborso delle maggiori somme indebitamente trattenute dal sostituto d'imposta in virtù della mancata applicazione del regime impatriati ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. L'oggetto della controversia in esame è, infatti, il seguente:

- La contribuente, dipendente di una società italiana, per effetto di un contratto di distacco ha lavorato presso la sede di Madrid dal 2018 al 2020 periodo nel quale ha stabilito la propria residenza all'estero, iscrivendosi all'AIRE.
- Dal gennaio 2021 la stessa è rientrata in Italia, chiedendo l'iscrizione della residenza in Italia a far data dal gennaio 2021, avendo sottoscritto con la precedente azienda un contratto da dirigente, con un ruolo diverso da quello precedentemente ricoperto.
- Ritenendo di possedere i requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha presentato interpello per chiedere il riconoscimento delle agevolazioni spettanti ai cosiddetti lavoratori impatriati.
- All'interpello, tuttavia, la direzione regionale ha risposto negativamente poiché *"la posizione lavorativa assunta dall'istante al rientro in Italia si pone in 'continuità' con la precedente posizione lavorativa, nonostante la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro con la società italiana"*.
- Poiché il sostituto di imposta ha ritenuto di non applicare il regime di favore alla contribuente la stessa, dunque, la contribuente presentava istanza di rimborso delle maggiori somme indebitamente trattenute, oltre interessi, versate per l'anno d'imposta 2021. Inoltre, non avendo ricevuto risposta nei termini di legge, proponeva reclamo, chiedendo la condanna dell'Ufficio al rimborso del suddetto importo.
- A seguito del diniego dell'Ufficio, la contribuente ha presentato ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado che ha accolto il ricorso ritenendo legittima l'istanza di rimborso presentata.

La conferma della sentenza di primo grado, da parte dei giudici di secondo grado, dunque, si fonda sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per usufruire del regime impatriati.

L'Ufficio, infatti, non è riuscito a dimostrare la presunta 'continuità' dell'attività lavorativa prestata.

La spettanza della agevolazione, infatti, sussiste non solo in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro ma, per prassi consolidata, anche in presenza di proroghe contrattuali del distacco all'estero.

Nel caso di specie, tali proroghe sono presenti con più periodi e addirittura con più contratti all'estero che dimostrano la sussistenza dei requisiti per accedere al regime.

Risposta d'interpello AdE n. 72 del 2024 - Imposta di successione e donazione non esente nel caso del trasferimento di quote in società di capitale che 'rafforzano' la posizione dei beneficiari

Con la risposta ad interpello in parola, l'Agenzia delle entrate si è espressa in merito all'esenzione dalle imposte di successione e donazione per il trasferimento gratuito, *mortis causa* o *inter vivos*, di aziende o partecipazioni a favore dei discendenti o del coniuge del disponente.

Nel caso di specie, il soggetto Istante già titolare di quote pari al 40% del capitale della società Alfa, dopo la morte della moglie, titolare del 60% delle quote, acquista per successione e in comproprietà con i figli e la nipote la partecipazione della *de cuius*. Il trasferimento del 60% delle quote della *de cuius* ha già goduto della esenzione, tuttavia, l'Istante ha ora intenzione di realizzare il passaggio generazionale, sia delle quote detenute in proprietà esclusiva sia di quelle possedute in comproprietà, così da rendere i figli e la nipote titolari, in comproprietà, dell'intera partecipazione.

L'Agenzia delle Entrate ritiene non possibile l'esenzione dalle imposte di successione e donazione quando il trasferimento non fa altro che rafforzare la posizione, già di controllo, dei beneficiari.

Nel caso di specie, infatti, il controllo è già in capo alla comunione ereditaria e la posizione dei beneficiari viene rafforzata dall'ulteriore trasferimento. Per questo motivo, l'esenzione ha già esaurito il proprio scopo, cioè quello di agevolare il passaggio generazionale, al momento della successione e quindi del trasferimento delle quote della *de cuius*.

Risposte ad interpello AdE n. 90 del 2024 - Imposta di successione in caso di trust testamentario

Mediante la risposta in esame, l'Agenzia delle Entrate per la prima volta si occupa di fiscalità del trust testamentario.

Nel caso di specie, la vicenda sottoposta all'attenzione dell'Ufficio, ha ad oggetto un trust istituito nel 2021 ed avente come beneficiario il figlio della disponente, in sua mancanza, il coniuge ed ancora, in mancanza di quest'ultimo, una Fondazione. La *de cuius* è deceduta nel 2022 disponendo delle proprie sostanze con testamento pubblico con il quale ha nominato proprio erede universale il Trust.

Nella risposta *de qua*, dunque, si è ribadito che il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni - art. 2, comma 47, L. n. 262/2006 - si verifica nel momento in cui avviene il trasferimento dei beni del trust dal trustee al beneficiario.

Nel caso di specie, la dotazione dei beni nel trust da parte della disponente è avvenuta *mortis causa*, mediante testamento con cui la stessa ha nominato quale erede universale il Trust.

Pertanto, la dotazione dei beni nel trust realizzata mediante l'istituzione del medesimo in qualità di erede, non integrando il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazione, deve scontare solo le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 8238 del 2024 – Preminenza dei legami personali nei casi di doppia residenza

Con tale ordinanza, la Cassazione esamina un caso di doppia residenza constatando la preminenza dei legami personali rispetto a quelli professionali per dirimere la controversia.

Nel caso di specie, infatti, una cittadina bielorusa, a seguito della ricezione di avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2007-2008, in considerazione di beni e situazioni di capacità contributiva in Italia, certificava di essere stata in Italia saltuariamente per attività lavorative occasionali e per visite mediche.

La risoluzione della vicenda richiederebbe, dunque, il ricorso all'applicazione delle *'tie breaker rules'* e, quindi, all'art. 4, comma 2, della Convenzione Italia – Bielorussia, ratificata dall'Italia, tuttavia, nel 2009 ed efficace in un periodo di imposta successivo a quello di interesse

Per questo motivo, nel caso in questione, è necessario un esame cumulativo di tutti gli elementi di fatto rilevanti per determinare il «centro permanente di interessi» della persona.

Nel caso in cui l'interessato non abbia legami personali o professionali concentrati in un solo Stato membro, dunque, ad avviso della Corte, occorre considerare preminenti i legami personali rispetto a quelli professionali per individuare il luogo di "*più stretto collegamento*" atto a dirimere la controversia.

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Siena n. 68 del 2024 – Sì al credito Irpef sugli utili già tassati

Con la sentenza in esame viene riconosciuto al contribuente residente il credito per l'imposta assolta all'estero quando il reddito è obbligatoriamente assoggettato a ritenuta, in Italia, a titolo di imposta sostitutiva, seppure non concorrente alla formazione del reddito imponibile.

Nel caso in esame, una persona fisica residente fiscalmente in Italia, titolare di azioni di una società quotata tedesca gestite in Italia mediante un redimento di risparmio amministrativo (ex art. 6, Dlgs 461/97) attraverso un rapporto mandato sottoscritto con una fiduciaria residente, chiedeva all'autorità fiscale tedesca il rimborso delle maggiori ritenute subite in Germania rispetto al limite previsto dall'art. 10, comma 2, della Convenzione Italia – Germania.

Allo stesso tempo, in Italia, la fiduciaria applicava e versava la ritenuta al 26% sul 'netto frontiera' tenendo conto dell'intera ritenuta tedesca versata.

Per effetto di questa doppia tassazione, il contribuente chiedeva all'Agenzia delle Entrate italiana il rimborso dell'Irpef versata e, solo a seguito del silenzio-rifiuto di quest'ultima, proponeva ricorso alla Corte tributaria.

La suddetta, in tale circostanza, ha accolto il ricorso del contribuente riconoscendo a quest'ultimo il diritto di detrarre - ex art. 165 Tuir – le imposte assolte all'estero dall'imposta sostitutiva dovuta in Italia anche qualora i dividendi percepiti non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef.

La Corte ha, infatti, riconosciuto quale unico comportamento, utile al fine da parte del contribuente, proprio la presentazione di una istanza di rimborso.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 7442 del 2024 – il regime d'imposizione fiscale in materia di liberalità indirette

Di recente la Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 7442 pubblicata lo scorso marzo, è tornata sul tema della tassazione delle liberalità indirette andando a chiarire alcuni aspetti ancora controversi.

Nel caso di specie, il ricorrente – soggetto fiscalmente residente in Italia – era stato chiamato dall'Amministrazione Finanziaria a versare le imposte di donazione con riferimento al trasferimento di attività finanziarie (denaro e titoli) ricevute da uno zio, a titolo di liberalità, mediante un ordinativo bancario in suo favore presso una banca svizzera.

La Corte, dopo aver ricostruito cosa si debba intendere per donazioni dirette, indirette o informali, ha chiarito che la normativa nazionale in materia di liberalità indirette- con riferimento all'imposta di donazione prevista per le liberalità - non fissa un obbligo assoluto di sottoporle a tassazione, neppure ove si tratti di liberalità emergenti da atti soggetti a registrazione. Di conseguenza, si ribadisce che solo in presenza di una dichiarazione volontaria resa dall'interessato o di un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria avente ad oggetto donazioni di valore superiore alle franchigie previste a seguito di una dichiarazione volontaria, queste sono soggette ad imposta pari all'8 per cento.

Difatti, in tale sede, i giudici hanno confermato la pretesa impositiva dell'Agenzia andando a ribadire l'orientamento prevalente in giurisprudenza secondo il quale ai fini tributari, la liberalità oggetto della controversia, realizza comunque il presupposto impositivo, con conseguente arricchimento senza contro-prestazione sul quale grava l'imposta di donazione.

In conclusione, l'aspetto rilevante di tale decisione, non risulta essere la non tassabilità delle donazioni indirette, ma piuttosto l'interpretazione secondo la quale il TUS non prevede un ineludibile obbligo di sottoporre a tassazione tutti gli atti soggetti a registrazione, se non nelle ipotesi di cui all'art. 56-bis del TUS sopra citate che, inoltre, ben sembrerebbe sposarsi con le novità contenute nella bozza di decreto attuativo della delega fiscale in tema di razionalizzazione dei tributi indiretti.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Family Office & Private Client Team

E: it-fm-privatewealth@kpmg.it



**kpmg.com/socialmedia
kpmg.com/it**

Wealth News, Marzo - Aprile 2024

© 2024 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.